

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4219 del 20/08/2018
Oggetto	DITTA MASERATI ENERGIA S.R.L. - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - RILASCIATA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA CON D.D. N. n. 1304 del 6.7.2015 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE INDUSTRIALE SITA IN COMUNE DI SARMATO LOC. BERLASCO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST E CONNESSA ATTIVITA' DI PRODUZIONE BIOMETANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4410 del 20/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DITTA MASERATI ENERGIA S.R.L. – MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – RILASCIATA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA CON D.D. N. n. 1304 del 6.7.2015 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE INDUSTRIALE SITA IN COMUNE DI SARMATO LOC. BERLASCO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST E CONNESSA ATTIVITA' DI PRODUZIONE BIOMETANO.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti :

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";

- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;
- il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272, "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;
- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245, "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, e del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, recanti modalità applicative delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015", successivamente sostituita con quella approvata con delibera di G.R. n. 1795 del 31.10.2016;
- il Decreto Interministeriale 06 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

Considerato che in capo alla ditta Maserati Energia s.r.l. risultano rilasciati i seguenti provvedimenti:

- da parte dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza le seguenti determinazioni dirigenziali:
 - D.D. n. 1304 del 06/07/2015 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - D.D. n. 1643 del 09/09/2015 di adeguamento della scadenza dell'AIA a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 46/2014;
- dalla SAC dell'Arpa di Piacenza, le seguenti determinazioni dirigenziali:
 - DET-AMB-2016-767 del 23/03/2016 di modifica d'ufficio dell'AIA per la rettifica del punto D2.1.3. n. 2°;
 - DET-AMB-2016-4647 del 23/11/2016 di modifica dell'AIA a seguito di visita ispettiva relativa al quadri sinottici D3.2.1 e D3.2.10;
 - DET-AMB-2017-3876 del 21/07/2017 di modifica dell'AIA per la conferma in capo alla ditta "MASERATI ENERGIA S.R.L." dei provvedimenti di cui sopra intestati alla ditta "ditta Maserati s.r.l.";

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avanzata dalla ditta Maserati Energia s.r.l., presentata tramite portale regionale "IPPC-AIA" in data 2/11/2017 e assunta al protocollo della SAC dell'Arpa di Piacenza n. 13748 e n. 13815 del 2.11.2017, istanza inoltrata congiuntamente alla domanda di Autorizzazione Unica richiesta ai sensi del D. Lgs. 387/2003, i cui contenuti si sostanziano:

- nella sostituzione dei due cogeneratori originariamente in progetto (una sezione di digestione anaerobica articolata su due linee operanti in parallelo, entrambe funzionali alla valorizzazione del biogas mediante cogenerazione) con un'unità di upgrading per la produzione di biometano, da immettere in rete di trasporto SNAM RETE GAS SPA. Venendo a mancare la necessità di mantenere due linee di trattamento fisicamente separate è stata messa a punto una nuova distribuzione planimetrica dei manufatti meno invasiva in termini di utilizzo di superficie. Inoltre il flusso di sottoprodotti di origine vegetale inizialmente previsto - pari a 6.650 t/anno - sarà sostituito con un pari quantitativo di FORSU. La potenzialità di trattamento complessiva dello stabilimento prevede un quantitativo massimo di biomasse pari a 56.650 t/anno di cui circa 48.650 t/anno di FORSU e 8.000 t/anno di VERDE.
- nell'introduzione delle modifiche impiantistiche conseguenti alla produzione di biometano da immettere nella rete gestita da Snam Rete Gas SpA (sostituzione dei due cogeneratori con un sistema di upgrading, nuova distribuzione planimetrica meno invasiva in termini di utilizzo di superficie, diverso sistema di

trattamento del digesto e dei percolati di processo costituito da un impianto biologico MBR seguito da una unità di osmosi inversa con riduzione dei concentrati mediante evaporatore);

Ricordato che l'intervento di che trattasi era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i. conclusasi con l'esclusione dalla successiva procedura di VIA in quanto non comportante impatti negativi e significativi sull'ambiente, come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 1341 del 19/9/2017;

Richiamato, rispetto all'istanza di modifica sostanziale dell'AIA, lo sviluppo procedimentale intervenuto e di seguito riportato:

- nota trasmessa dalla SAC dell'Arpae di Piacenza in data 17.11.2017, prot. 14478, con cui era stata richiesta alla Ditta proponente documentazione integrativa;
- comunicazione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE datata 12/12/2017, prot. n. 15555, di avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003, che comprende anche la relativa modifica sostanziale dell'AIA per la sola parte interessata dall'impianto di produzione del biometano;
- comunicazione del Comune di Sarmato datata 9/1/2018, prot. n. 161, di avvio del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA;
- successiva nota del Comune di Sarmato del 17/01/2018, prot. n. 392, con cui si informava della prevista pubblicazione sul BURER nel mese di febbraio dell'avviso di deposito dell'istanza;
- nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza del 29 gennaio 2018, prot. n. 817, con cui si evidenzia "che non risultano a questa data procedimenti in itinere relativi alla verifica di interesse culturale ex art. 12 del D. Lgs. 42/2004 di beni siti in Comune di Sarmato". Con la stessa nota viene anche verificata l'assenza di strutture, materiali ed elementi di interesse archeologico (cfr. relazione della d.ssa Giovanna Cremona) rispetto al quale si ricorda il disposto dell'art. 90 del richiamato Decreto n. 42/2004 (la nota di che trattasi è stata depositata agli atti dalla ditta Maserati Energia in quanto all'Arpae, seppur in indirizzo, non risulta pervenuta);
- comunicazione del Comune di Sarmato del 31/01/2018, prot. n. 752, a riscontro della note della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza datate 10/11/2017 e 22/01/2018, relativa alla normativa in materia di tutela paesaggistica ed in cui viene precisato "che il progetto in variante de quo NON interessa zone paesaggistiche vincolate ai sensi del D. lgs 42/2004 Parte Terza e che, pertanto, non deve essere rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica all'interno del procedimento in oggetto.";
- trasmissione dalla Ditta MASERATI ENERGIA srl della documentazione integrativa prodotta con nota del 26.3.2018 (prot. Arpae n. 5040 di pari data);
- invio della documentazione prodotta da SNAM RETE GAS SpA con nota acquisita al prot. 6447 del 18.4.2018 di Arpae, da cui emerge che il metanodotto di competenza di detta Società:
 - avrà origine dal metanodotto "Allacciamento Edison DN 250";
 - grazie all'inserimento di un pezzo a T e, dopo aver attraversato in subalveo il Rio Vigna Schiavi (che segna il confine tra i comuni Borgonovo V.T. e Sarmato) entrerà nell'area impiantistica tipo PIL+PIDA (punto di intercettazione di linea e punto di intercettazione con discaggio di allacciamento);
 - uscirà dall'impianto per portarsi al punto terminale dove verrà inserito un giunto da cui si staccherà la condotta di MASERATI ENERGIA srl;
 - la condotta di SNAM RETE GAS S.p.A. avrà una lunghezza complessiva di 50 m e sarà prevista la realizzazione di un fabbricato per l'alloggiamento delle apparecchiature di telecontrollo e telecomando;
- nota del 27.4.2018 del Comando Marittimo Nord (prot. Arpae n. 6959 del 2.5.2018) con cui viene espresso il nulla osta ai fini militari all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare;

- nota del 9/7/2018 del Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" (prot. Arpae n. 10838 del 9/7/2018) con cui viene comunicato il nulla osta alla realizzazione dell'opera senza l'imposizione di particolari vincoli;
- nota n. 93000 del 28.5.2018 (prot. 8522 del 28.5.2018) con cui il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia alla Ditta proponente il nulla osta di competenza nel rispetto di specifiche prescrizioni:
 - siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti o avvicinamenti il metanodotto in oggetto secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società Maserati Energia S.r.l. con nota prot. mise.AOO.AT.REGISTRO_UFFICIALE.I.0086297 del 17/05/2018;
 - tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
- nota n. 116268 del 4.7.2018 (prot. 10598 del 5.7.2018) con cui il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia a SNAM RETE GAS SPA il nulla osta di competenza nel rispetto di specifiche prescrizioni:
 - siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti o avvicinamenti il metanodotto in oggetto secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Snam Rete Gas S.p.A. con domanda prot. n. DI.NORD/30818/TOF del 27.6.2018;
 - tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
- nota del Comune di Sarmato datata 13/7/2018, prot. n. 5122, acquisita al prot. Arpae al n. 11100 di pari data, con cui viene espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico, edilizio ed ambientale all'istruttoria di cui trattasi;
- nota del 26/7/2018 inoltrata dalla Ditta proponente e assunta a prot. Arpae al n. 11832 di pari data, con cui si richiede l'eliminazione di alcuni codici CER;
- nota della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza del 07/08/2018, prot. n. 12290, con la quale è stato inviato il "Rapporto Istruttorio" (costituito di fatto dal documento "Condizioni dell'A.I.A.") quale schema dell'A.I.A. al Gestore, ai sensi dell'art. 10 - comma 3 - della L.R. n. 21/2004;

Dato atto che:

- nei termini assegnati, il Gestore, con PEC dell'08/08/2018 (prot. Arpae n. 12460 del 09/08/2018), successivamente rettificata con PEC del 14/8/2018 (prot. Arpae n. 12654 del 16/8/2018) ha presentato osservazioni in merito al "Rapporto Istruttorio"/schema dell'A.I.A.;
- il "Rapporto Istruttorio", qui allegato, è stato opportunamente aggiornato (nota Servizio Territoriale dell'ARPAE di Piacenza n. 12683 del 16/8/2018);

Appurato che né durante il periodo di deposito (30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR sopra richiamata) né successivamente risultano pervenute osservazioni;

Considerato che:

- l'All.1 -"Condizioni dell'A.I.A."- costituisce parte integrante della presente determinazione, quale atto tecnico contenente tutte le condizioni di esercizio dell'installazione in oggetto;
- è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto ed effettuare modifiche senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n. 99 del 30.12.2015, n. 88 del 28.07.2016 e n. 56 del 4.6.2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento dell'Arpae per il decentramento amministrativo revisionato, da ultimo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 19/06/2017;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 29 - quater del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10 della L.R. n. 21/2004, alla Ditta MASERATI ENERGIA S.R.L., (C.F. 01722820337), avente sede legale in Comune di Sarmato (PC) – loc. Berlasco, **la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per l'attività di produzione di compost mediante il recupero di rifiuti non pericolosi (punto 5.3. B) 1, All. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006) nell'installazione sita a Sarmato (PC), loc. Berlasco. La validità dell'autorizzazione è fissata in 10 anni dalla data di rilascio del presente atto. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto nell'allegato "Condizioni dell'AIA", unito alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;
2. che il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni già di titolarità della Ditta e in premessa specificate;
3. **di dare atto che:**
 - 3.1 ai sensi dell'art. 29 decies – comma 1) - del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per la produzione di biometano, successivamente al completamento dei relativi lavori, dovrà darne comunicazione all'autorità competente;
 - 3.2 il Gestore dell'impianto dovrà attuare il "Piano di Monitoraggio e controllo" di cui alla Sezione D3 dell'allegato "Condizioni dell'A.I.A.";
 - 3.3 il Gestore dell'impianto dovrà fornire all'Organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., così come previsto dal 5° comma dell'art. 29 - decies del medesimo Decreto;
 - 3.4 il Gestore sarà in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
 - 3.5 il Gestore è tenuto a presentare, anche tramite aggiornamento di quanto in essere, entro 90 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o per la bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette. La garanzia è quantificata a termini della deliberazione G.R. n. 1991 del 13.10.2003, così come modificata dalla deliberazione G.R. n. 1801 del 07.11.2005; gli importi e le modalità di costituzione sono descritti al paragrafo B – Sezione B2 – dell'Allegato "Condizioni dell'AIA";
 - 3.6 fatto salvo quanto specificato nell'allegato "Condizioni dell'A.I.A.", in caso di modifica degli impianti il Gestore dovrà comunicare all'Arpa e allo Sportello Unico del Comune di Sarmato, le modifiche progettate dell'installazione. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - 3.7 nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni alla SAC dell'Arpa di Piacenza anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29-nonies - comma 4 - del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - 3.8 il Gestore dovrà presentare la relazione annuale prevista nel Piano di Monitoraggio entro il 30 aprile, secondo le modalità previste dalla determinazione regionale del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 1063 del 02/02/2011;
 - 3.9 il corrispettivo economico relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo verrà valutato in base alle tariffe stabilite dal Decreto Interministeriale 24.4.2008 e da quanto stabilito dalla Regione Emilia-

Romagna in applicazione del Decreto Interministeriale 6.3.2017 n. 58 per tale attività, in mancanza di riferimento a parametri specifici verrà utilizzato il tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna;

3.10 il presente provvedimento è efficace dalla data della sua sottoscrizione;

3.11 ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs 152/2006 il riesame dell'autorizzazione è disposto sull'istallazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'istallazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dalla data del presente provvedimento;

3.12 il presente provvedimento sarà soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29 octies -comma 4- del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.;

4. di rendere noto che:

4.1 avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

4.2 per il riesame della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il Gestore deve inviare tramite portale regionale IPPC-AIA la domanda, redatta secondo le indicazioni della delibera di Giunta Regionale n. 497/2012 del 23 aprile 2012 (fatti salvi eventuali aggiornamenti e integrazioni sostanziali). Si ricorda che fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale;

4.3 copia della presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Sarmato per l'inoltro alla ditta Maserati Energia S.r.l.;

4.4 l'avviso del rilascio del presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dal Suap del Comune di Sarmato;

4.5 la Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Arpae di Piacenza esercita i controlli di cui all'art. 29 - decies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico ed analitico della Sezione (Servizio Territoriale), al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ;

4.6 l'Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, provvederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

5. di dare atto altresì che il presente provvedimento:

- non necessita di impegno di spesa;
- è conforme alle direttive assegnate.

**SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI
CON FIRMA DIGITALE**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.